

Testo proposto dal relatore proposta di legge n. 244/10[^] di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio e Orlandino Greco recante: “Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali –Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente testo reca una serie di modifiche tendenti a dare sintesi ai diversi orientamenti espressi in Commissione durante le audizioni che si sono tenute nel corso dell'esame, porta inoltre ritocchi formali che attengono alle esigenze di drafting puntualmente rilevate dal Settore legislativo. Ferme restando le motivazioni recate nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, allegata al testo originario, che qui si intendono, per quanto compatibili, integralmente riportate, di seguito una breve illustrazione delle ulteriori modifiche ed integrazioni apportate.

Art. 1. Le modifiche all'articolo 1 attengono ad esigenze di drafting: *al comma 1 le parole: “da perfezionare”* sono soppresse; al comma 2 le parole “dovrà assicurare” sono sostituite dalla parola “assicura” e le parole “, e successive modificazioni e integrazioni” sono soppresse; al comma 3 dopo la parola “La Regione” sono inserite le seguenti parole: “, per il tramite del Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali,” tale modifica individua il dipartimento della Giunta regionale che dovrà fornire qualificata assistenza al processo di fusione; concludendo, al fine di coordinare le disposizioni del presente articolo con la legislazione regionale vigente, all'inizio del comma 4 prima delle parole “I Comuni” è inserito il seguente periodo “Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15,”. Infine, al comma 5 vengono apportate modifiche al fine di puntualizzare i criteri per l'erogazione di eventuali incentivi alle fusioni. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2. Tale articolo è integrato e modificato al comma 1 e al comma 2: la modifica al comma 1 precisa il settore della Giunta regionale che si occupa dell'individuazione degli ambiti ottimali, infatti, in esso le parole “senza oneri a carico del bilancio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “, per il tramite del Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,”; mentre al comma 2, le parole: “anche in relazione all'esigenza di specificare i criteri di determinazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche locali da doversi gestire mediante enti territoriali di area vasta, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, da regolare e istituire mediante leggi regionali” sono soppresse secondo il suggerimento condiviso del Settore legislativo.

La modifica del Titolo del **Capo II**, nei seguenti termini: “Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle circoscrizioni comunali” rende più aderente lo stesso alle disposizioni ivi previste.

Art. 3. Il presente articolo reca l'istituzione dell'Osservatorio regionale per le fusioni e le unioni. Tale organismo, istituito senza oneri nell'abito del settore della Giunta preposto ai rapporti con gli enti locali, avrà il compito di monitorare e supportare tutti i soggetti coinvolti nei processi di aggregazione.

Art. 4. (Già articolo 3 del testo originario) L'integrazione del comma 1 limita la modifica o istituzione di nuovi comuni a comuni appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana. Quindi al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *“Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni riguardano esclusivamente territori contigui di comuni appartenenti alla stessa provincia o Città Metropolitana.”*. Mentre, l'integrazione dei commi 2 e 3, attiene all'opportunità di indicare uno schema di modello standard che richiama in linea di massima le voci di cui deve comporsi lo Studio di fattibilità alla base dell'analisi preliminare. al comma 2 dopo le parole: *“analisi preliminare di fattibilità,”* sono inserite le parole: *“redatta secondo il modello di cui all'allegato A della presente legge,”*; e al comma 3 dopo le parole: *“L'analisi preliminare di fattibilità”* sono inserite le parole: *“di cui all'allegato A”*. La soppressione del comma 4 accoglie l'indicazione del Settore legislativo al fine di evitare il contrasto con le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio che disciplinano l'ammissibilità dei progetti di legge.

Art. 5. (Già articolo 4 del testo originario) Il limite minimo per la costituzione di nuovi comuni è di 10.000 abitanti in linea con il quadro ordinamentale vigente.

Art. 7. (Già articolo 5 del testo originario). Tali modifiche attengono non solo ad esigenze di drafting ma accolgono anche i suggerimenti emersi nel corso delle audizioni. Al comma 1 le parole: *“a tal uopo abilitati”* sono sostituite dalla seguente: *“e”*; al comma 2 le parole: *“Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare di cui al comma 2”* sono soppresse e le parole: *“dare impulso”* sono sostituite dalle parole: *“proporre istanza”*; al comma 3 è ridotto il numero degli elettori che possono avanzare l'istanza: dalla maggioranza al 10% per ogni singolo comune; al comma 4 la parola: *“unitamente:”* e le lettere a) e b) sono soppresse; al comma 5 le parole: *“e accertata la meritevolezza dell'iniziativa, delibera di dare corso alla stessa presentando”* sono sostituite dalle seguenti: *“e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta”*. Mentre i commi 6, 7 sono sostituiti per avere una formulazione meno farraginosa e più chiara. Infine il riformulato comma 8 disciplina il ruolo che il Dipartimento regionale preposto ai rapporti con gli enti locali svolge nel processo di aggregazione.

Art. 8. (Già articolo 6 del testo originario). Tale articolo disciplina il procedimento di fusione per incorporazione, che può essere avviato oltre che dai consigli comunali dei comuni interessati anche dai relativi elettori. La modifica del primo periodo del comma 2, riducendo dal 20% al 10% il numero degli aventi diritto per dare avvio al procedimento di fusione per incorporazione, facilita l'iniziativa popolare. A tal fine, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicano il referendum qualora in*

ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto.”. Le modifiche dei commi 2 e 5 attengono ad esigenze di chiarezza del testo: alla fine del comma 3 la parola: “*regionali*” è sostituita dalle seguenti: “*amministrative comunali*”; il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: “*Per la validità del Referendum si applicano le norme di cui all’articolo 44, comma 2 della l.r. 13/1983*”; mentre la sostituzione del comma 9, riprendendo i rilievi degli auditi elimina un passaggio procedurale: la ulteriore deliberazione dei consigli comunali. Infine, i commi da *12 a 17 sono soppressi* per renderli autonomi, nell’ambito di un **articolo ad hoc, 9 rubricato (Pareri degli Enti locali)** che consta di 4 commi. I commi, ridotti di numero rispetto agli originari, hanno subito anche qualche modifica attinente sia al drafting sia ai rilievi degli auditi che attinenti alla necessità di specificare la tipologia delle proposte di legge su cui vertono i pareri degli enti locali che diventano non vincolanti.

Art. 10. (Corrispondente all’articolo 7 del testo originario). Le modifiche alla lettera a) attengono ad esigenze di drafting: al numero 2) le parole: “*articolo 8*” sono sostituite dalle seguenti: “*articolo 8 (Procedimento di fusione per incorporazione)*”; al numero 3) dopo le parole: «*il seguente: “*» sono inserite le parole: “*3 bis*”.

Invece, i ritocchi alla lettera b) introducono il quorum del trenta per cento della partecipazione degli aventi diritto per la validità del referendum, ma per evitare che la plausibile assenza dei numerosi emigrati calabresi possa inficiare la validità dello stesso si è previsto che ai fini del quorum il numero degli iscritti all’AIRE non venga computato. Pertanto, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «*b) l’articolo 44, comma 2, è sostituito dal seguente: “Nelle ipotesi, sia di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall’articolo 40 della presente legge, sia di referendum di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale recante - Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali –Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto dell’intero bacino elettorale. È escluso dal computo del quorum il numero degli aventi diritto iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato.”*».

La riformulazione della lettera c) introduce i casi in cui, successivamente al referendum, non si riprende l’esame della proposta di legge salvo quanto previsto nel successivo neo capoverso 2 quinquies, laddove è previsto che in caso di discordanza tra il voto dei cittadini e il voto dei Comuni l’esame della proposta può riprendere solo dopo aver acquisito il parere favorevole, deliberato a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, dei Consigli comunali in cui l’esito del referendum è stato contrario alla fusione. A tal fine, al comma 1 della lettera c) il capoverso 2 quater è sostituito dal seguente: “*2 quater. In tutti gli altri casi si procede all’esame del progetto di legge di fusione tranne quando: a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto contrario; b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei comuni*

favorevoli è uguale a quello dei contrari; c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto favorevole.”. Mentre dopo il capoverso 2 quater è aggiunto il seguente: “2 quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 quater il Consiglio regionale approva la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l’esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere.”.

Vengono aggiunti i Capi IV e V, rubricati rispettivamente, Disposizioni transitorie per le fusioni di comuni preesistenti e Disposizioni finali.

Il Capo IV Disposizioni transitorie per le fusioni di comuni preesistenti, consta di sei articoli così formulati:

Art. 11. Salvo che la legge istitutiva non preveda diversamente, l’istituzione del nuovo comune avrà luogo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge istitutiva. Definisce le disposizioni normative connesse all’estinzione e all’istituzione del nuovo Comune dei comuni originari e dei rispettivi organi, con la previsione dell’istituzione del Commissario che, fino all’elezione del Sindaco e dei nuovi organi, è coadiuvato da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari e l’individuazione delle disposizioni transitorie in termini di nomine.

Art. 12. Il neo articolo detta le disposizioni in materia di organizzazione comunale provvisoria che è definita dai sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, definendo il relativo impiego del personale ad esso trasferito. In mancanza di tale intesa, decide il commissario. Al comma 3 individua nel referendum il mezzo attraverso il quale decidere la sede del costituendo Comune.

Art. 13. Le disposizioni sulla vigenza degli atti è sono indicate in tale articolo, in cui è previsto che tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di istituzione del nuovo comune, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario.

Art. 14. Indica il termine di sei mesi dall’elezione dei nuovi organi entro cui approvare lo Statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Lo statuto del neo Comune deve prevedere l’istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni, oltre alle ulteriori adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla vigente legislazione.

Art. 15. Disciplina gli aspetti relativi alla configurazione dei Comuni montani oggetto di estinzione come Comuni parzialmente montani.

Art. 16. Detta disposizioni di natura contabile in materia di bilancio.

Il Capo V Disposizioni finali. Consta di 3 articoli: **Art. 17.** detta norme di rinvio. – 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 aprile 2014 n. 56, della legge regionale 13/1983 nonché dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. **Articoli 18 e 19** riportanti le disposizioni recate negli **originari articoli 8 e 9**, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e la dichiarazione d’urgenza.

Chiude, **l’allegato A** che contiene il Modello Analisi preliminare di fattibilità della fusione fra i Comuni di

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE CONSIGLIERE SERGIO - PL 244/10^

CAPO I

Oggetto e principi

Art. 1.

(Finalità e principi delle unioni e fusioni di comuni)

1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale in materia di circoscrizioni comunali, che si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.
2. La legge regionale istitutiva del nuovo comune assicura la salvaguardia dei singoli territori da cui ha origine il nuovo ente, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nei processi di costituzione sia delle unioni che delle fusioni di comuni, la Regione, per il tramite del Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, assicura agli enti locali coinvolti il supporto tecnico-operativo e l'assistenza giuridico-amministrativa necessaria.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, i comuni che intendono esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzioni, ovvero nei casi di fusione, le funzioni fondamentali ad essi attribuite, possono accedere ai contributi istituiti dall'articolo 1, comma 380 ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), nonché agli incentivi economici individuati con apposita legge dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56, indicando in un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi, nel medio e lungo periodo, e relazionando annualmente in ordine ai risultati conseguiti.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, previo parere della competente Commissione consiliare, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere sia le unioni di comuni che le fusioni. A tal fine, la Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE), dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR), compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione.

Art. 2.

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione, per il tramite del Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a seguito di un apposito studio del contesto territoriale e un'analisi dei processi gestionali, individua gli ambiti territoriali più adeguati all'esercizio delle funzioni istituzionali, ritenendo tali

quelli in grado di assicurare la migliore erogazione di servizi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle esigenze di razionalizzazione della spesa..

2. L'individuazione degli ambiti territoriali più adeguati, di cui al comma 1, avviene secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, (Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni).

Art. 3.

(Osservatorio regionale delle unioni e delle fusioni)

1. Al fine di valutare e monitorare gli effetti che scaturiscono dai processi di cui all'articolo 1 in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto dei processi di unione o di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito presso il Dipartimento preposto ai rapporti con gli enti locali, l'Osservatorio regionale di cui fanno parte funzionari di ciascun Comune interessato al processo di unione o di fusione, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli Enti locali, nonché i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto:

- a) regola le modalità di funzionamento e la composizione interdisciplinare dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;
- b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;
- c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi Comuni.

CAPO II

Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle circoscrizioni comunali

Art. 4.

(Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle circoscrizioni comunali)

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'articolo 6, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate nel presente Capo. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni riguardano esclusivamente territori contigui di comuni appartenenti alla stessa provincia o Città Metropolitana.

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali, corredate da una analisi preliminare di fattibilità, redatta secondo il modello di cui all'allegato A della presente legge, hanno ad oggetto:

- a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni contermini, eventualmente già costituiti in unione;
- b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
- c) la modifica delle denominazioni comunali;
- d) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione.

3. L'analisi preliminare di fattibilità di cui all'allegato A della presente legge richiama i contenuti della relazione di accompagnamento di cui al comma 6 dell'articolo 7.

Art. 5.

(Presupposti di modifica)

1. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano tale effetto.

Art. 6.

(Altri provvedimenti regionali)

1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, presuppone l'accordo dei Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun Consiglio comunale, ed è disposta con decreto del Presidente della Regione. In caso di mancato accordo, delibera il Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti su proposta della Giunta, dopo aver sentito i Sindaci dei Comuni interessati e il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 7.

(Procedimento)

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è esercitata dai soggetti e nelle forme di cui all'articolo 39 dello Statuto regionale.

2. I Consigli comunali con propria deliberazione possono proporre istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dal 10% degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. L'istanza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è corredata dall'analisi preliminare, di cui al comma 3 dell'articolo 2.

5. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

6. L'istanza di cui al comma 4 del presente articolo reca la relazione di accompagnamento al progetto di legge che è corredata da:

- a) la dichiarazione ufficiale attestante i risultati della consultazione referendaria effettuata;
- b) uno studio di fattibilità contenente le motivazioni giustificative dell'iniziativa sotto il profilo sociale, culturale, economico, patrimoniale, giuridico e organizzativo;
- c) la descrizione dettagliata dei confini del Comuni interessati a modificazioni territoriali, con le connesse rappresentazioni cartografiche e la denominazione del nuovo ente.

7. In particolare, nel caso di nuovo ente, deve essere attestato che esso disponga di:

- a) le condizioni finanziarie sufficienti, compatibilmente alle regole che disciplinano l'equilibrio economico, all'esercizio delle funzioni istituzionali e alla gestione dei servizi pubblici comunali;
- b) uno Statuto conforme per tutti gli enti interessati, che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e sarà modificabile solo dai competenti organi del nuovo ente.

8. Il Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali, fornisce il supporto utile per la redazione dall'analisi preliminare, di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 8.

(Procedimento di fusione per incorporazione)

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 7, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56..

2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicano il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sette mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro

i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e delle sue leggi attuative nonché secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali e indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Per la validità del Referendum si applicano le norme di cui all'articolo 44, comma 2 della l.r. 13/1983. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:

- a) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Parlamento;
- b) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio regionale;
- c) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;
- d) un rappresentante e uno supplente dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.

9. A seguito dell'esito del referendum, i Sindaci dei Comuni interessati alla procedura di incorporazione presentano, entro e non oltre i successivi trenta giorni, istanza di fusione. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie nonché essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.

11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum).

Art. 9.

(Pareri degli Enti locali)

1. I progetti di legge per l'istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del Regolamento interno, ai Comuni interessati per l'espressione di un parere non vincolante.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 7.

3. I pareri debbono essere resi dai Comuni al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge, decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge e i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.

CAPO III

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n.13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."

Art. 10.

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13)

1. Alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) L'articolo 40 è modificato nel modo seguente:

- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Può non procedersi all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali fornisca prova di essere stata preceduta, non più tardi dell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito a tutte le popolazioni interessate di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, con le modalità e i quorum individuati nella presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 (*Procedimento di fusione per incorporazione*), commi da 4 a 10 della legge regionale recante - *Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13*";
 - 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3 bis. Nel caso di fusioni, la deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.";
 - 3) alla lettera c) del comma 4 dopo la parole: "comma 1, può," sono inserite le parole: "previo parere favorevole dei Comuni interessati,";
- b) l'articolo 44, comma 2, è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi, sia di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40 della presente legge, sia di referendum di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale recante - *Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13*, il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto dell'intero bacino elettorale. È escluso dal computo del quorum il numero degli aventi diritto iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato."
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti commi: "2 bis. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
- 2 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla

fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.

2 quater. In tutti gli altri casi si procede all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:

- a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto contrario;
- b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;
- c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto favorevole.

2 quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 quater il Consiglio regionale approva la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.”

CAPO IV

Disposizioni transitorie per le fusioni di comuni preesistenti.”

Art. 11.

(Commissario e organi amministrativi)

1. Nei casi di fusione di comuni preesistenti:

- a) salvo che la legge istitutiva non preveda diversamente, l'istituzione del nuovo comune avrà luogo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge istitutiva;
- b) fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di nuova istituzione a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
- c) il Commissario è coadiuvato fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
- d) alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di nuova istituzione le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nel Comune con il maggior numero di abitanti;
- e) I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
- f) I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 12.

(Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza di tale intesa, decide il commissario.

3. La sede nel costituendo Comune è individuata a seguito del referendum di cui all'art. 40 della legge regionale 13/1983, che reca lo specifico quesito da sottoporre alla consultazione popolare.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di nuova istituzione.

Art. 13.

(Vigenza degli atti)

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) o degli organi del nuovo Comune di nuova istituzione.

Art. 14.

(Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni preesistenti, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Lo statuto del Comune derivante dalla fusione dei Comuni preesistenti prevede, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni, oltre alle ulteriori adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla vigente legislazione.

3. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 15.

(Disposizioni sui territori montani)

1. Al Comune derivante in parte dalla fusione di Comuni montani si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni.

2. L'istituzione del nuovo Comune, derivante in parte dalla fusione di Comuni montani, non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti Comuni montani.

Art. 16.

(Disposizioni contabili)

1. Il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni preesistenti:

- a) approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
- b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d. lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
- c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il nuovo Comune utilizza i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune.

CAPO V

Disposizioni finali."

Art. 17.

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano , in quanto compatibili, le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 aprile 2014 n. 56, della legge regionale 13/1983 nonché dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 18.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Modello Analisi preliminare di fattibilità della fusione fra i Comuni di

Studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di.....

Introduzione

1. Analisi del territorio, della popolazione, della economia
2. Fattibilità tecnico-organizzativa
3. Fattibilità economico-finanziaria
4. Fattibilità politico-istituzionale

Introduzione

Cosa hanno fatto fino ad ora insieme i Comuni.....obiettivi generali della fusione...opportunità date dalle leggi vigenti nazionali e regionali... Partecipazione dei cittadini per conoscere ed esprimere opinioni sul progetto di fusione.

Obiettivi Generali della fusione

Valorizzazione e migliore amministrazione dei beni comuni nella comunità locale. Cambiare per non perdere potere e capacità di amministrare. Fondere per avere più forza di rappresentanza nelle istanze superiori.

La fusione si ripropone come un'opzione da considerare seriamente, per semplificare il quadro istituzionale e i processi decisionali,

Obiettivi intermedi

ridurre i costi di struttura e migliorare l'efficienza, al fine rendere servizi migliori ai cittadini.

Mantenere adeguate forme di partecipazione e rappresentanza dei cittadini nei municipi, previsti dalla Legge e che possono coincidere con gli attuali Comuni.

Altre esperienze in Regione Calabria di fusioni di Comuni

___ fusioni realizzate nel _____, esperienze positive per i cittadini, ___ processi di fusione in corso, altri progetti in discussione tra i cittadini

1. Analisi del territorio della popolazione, della economia

Cartografia della Provincia dicon evidenziati i territori dei comuni in fusione e Unione di Comuni esistente.

Comune	Abitanti al .../.../...	Superficie Km ²	Densità Ab/Km ²
.....			
.....			
Totale			

Comune	Superficie Km ²	Di cui superficie montana Km ²	% superficie montana su sup. totale
.....			
.....			
Totale			

Comune	Territori agricoli	% territori agricoli su sup. totale	Territori boscati o seminaturali	% territori agricoli su sup. totale	% totale
.....					
.....					
Totale					

Agricoltura. Dati riferiti anno

Comune	N° aziende agricole	Superficie agricola utilizzata (SAU) ha	N° addetti aziende agricole
.....			
.....			
Totale			

Comune	Strade statali Km	Strade provinciali Km	Strade comunali Km
.....			
.....			
Totale			

Composizione della popolazione

Comune	abitanti	N°Famiglie	Componenti per famiglia	Età media	Tasso di natalità

--	--	--	--	--	--

Variazioni della popolazione residente

Comune	Variazione popolazione negli ultimi dieci anni	% nell'arco	Popolazione straniera residente al ..././..	% pop. Straniera su tot. Popolaz. al ..././..
totale				

Abitanti per fasce di età

Comune	0 -14 anni	15 -39	40-64	Oltre 65
totale				

Scuola

Comune	Scuole statali primarie	Alunni	Scuole primarie NON statali	Alunni
totale				

Comune	Scuole secondarie di I grado statali	Alunni	Scuole secondarie di I grado NON statali	Alunni
totale				

Comune	Licei	Alunni	Istituti tecnici	Alunni	Istituti professionali	Alunni
totale						

Imprese attive totali

	Anno			
Comune	20__	20__	20__	20__
totale				

Imprese attive per settore di attività anno

Comune	Agricoltura	Artigianato	Commercio	Industria	Altre attività	Totali
Totali						

Addetti alle imprese attive anno

Comune	Addetti indipendenti	Addetti dipendenti	Addetti totali
totale			

Reddito medio dichiarato per contribuente

	Anno		
Comune	20__	20__	20__
totale			

Sintesi descrittiva delle tabelle:

2. Fattibilità tecnico-organizzativa della fusione

In questa sezione vengono prese in esame alcune dimensioni organizzative e tecniche, per dare una prima valutazione della fattibilità organizzativa della fusione.

- Personale
- Organizzazione
- Gestioni associate
- Informatica
- Mezzi e attrezzature

Abitanti per addetto

Comune	Anno		
	20__	20__	20__
totale			

Organigramma dei Comuni attuali e N° dipendenti per qualifiche e incarichi svolti.(Segretario, Posizioni organizzative, impiegati, operai, altro..)

Costi del personale suddivisi per macro settori di attività.

Valutazione della fattibilità organizzativa: Ipotesi di organigramma. Gestione degli immobili comunali per uffici e servizi.

Punti di forza – Punti di debolezza – Opportunità- Minacce

Funzioni gestite in forma associata in Unione di Comuni.

Elenco delle funzioni e del personale assegnato.

Valutazione della fattibilità informatica:

Comparazione dei software in uso nei Comuni nei diversi uffici o attività e previsione di ottimizzazione.

L'unificazione dovrebbe consentire una maggiore efficienza del sistema, una diminuzione della spesa e lo sviluppo di servizi on-line ai cittadini.

Mezzi di trasporto e attrezzature:

Comparazione dei mezzi e delle attrezzature esistenti a disposizione dei Comuni e ipotesi di gestione comune per attività.

3. Analisi di fattibilità finanziaria

In questa sezione vengono presi in esame i rendiconti 20__-20__ e il bilancio assestato 20__ dei Comuni di per dare una prima valutazione della fattibilità finanziaria della fusione.

Verranno presi in esame i seguenti punti:

- Entrate correnti
- Aliquote tributarie e tariffarie
- Pressione tributaria
- Spese correnti
- Rigidità della spesa

- Equilibrio finanziario
- Indebitamento
- Partecipazioni
- Patrimonio immobiliare

Entrate tributarie anno.....

Comune	Entrate tributarie (Tit.01)	Entrate da trasferimenti (tit.02)	Entrate extratributarie (tit.03)	Totale
totale				

Entrate da Imposte

Comune	Addizionale IRPEF	Altre imposte	Totale
totale				

Tabella aliquote e tariffe applicate nei Comuni anno

Entrate extratributarie da sanzioni al codice della strada anni.....

Entrate extratributarie da oneri di urbanizzazione anni.....

Indicatori di entrata corrente

Autonomia finanziaria $(\text{tit.1} + \text{tit.3}) / (\text{tit.1} + \text{tit.2} + \text{tit.3})$,

Autonomia tributaria, $(\text{tit.1} / (\text{tit.1} + \text{tit.2} + \text{tit.3}))$

dependenza erariale $(\text{tit.2} / (\text{tit.1} + \text{tit.2} + \text{tit.3}))$

Tabella spesa anno

Spese correnti (tit.1), spese in conto capitale (tit.2), spese per rimborso prestiti (tit.3)

Tabella spesa per abitante anno.....

Spese correnti pro capite(tit.1), spese in conto capitale pro capite (tit.2), spese per rimborso prestiti pro capite (tit.3)

Tabella incidenza % della spesa di personale sulla spesa corrente anno

Tabella di indice % di rigidità del bilancio (spese di personale + interessi passivi)

Tabella composizione della spesa per funzioni: 01 amministrazione gestione e controllo, 03 Polizia locale, 04 Istruzione pubblica,

Tabella Equilibrio di gestione

Comune	Entrate Correnti (Tit.1+Tit.2+Tit.3)	Spese Correnti (Tit.1+Tit.3)	Differenza fra entrate e spese correnti	% su entrate
totale				

Tabella indicatori

Comune	Entrate Correnti per abitante	Spese Correnti per abitante
totale		

Equilibrio di gestione al netto di sanzioni e oneri

Comune	Entrate correnti al netto delle sanzioni C.d.s. e oneri di urbanizzazione	Spese Correnti (Tit.1+Tit.3)	Differenza fra entrate, al netto delle sanzioni Cds + oneri , e spese correnti	% scoperta spese correnti al netto delle sanzioni Cds e oneri
totale				

Indebitamento per abitante anno....

Comune	Indebitamento per abitante	Valore assoluto anno.....

totale		

Tabella di Partecipazione a Società ed Enti per ogni Comune. Indicare per ogni società ed Ente: Quota della partecipazione, Valore della partecipazione e totale del Valore partecipazioni per ogni Comune.

Patrimonio immobiliare.

Tabella con valore complessivo del patrimonio immobiliare e valore per abitante del patrimonio immobiliare di ogni comune.

Tabella con valori del patrimonio disponibile, patrimonio indisponibile, demanio e totale per ogni comune.

Tabella di valutazione della fattibilità finanziaria della fusione

Indicatori	Consuntivo anno	Check up
Pressione tributaria	Descrizione della situazione comparata dei Comuni....	Voto da 1 a 10
trasferimenti erariali		
Spese correnti		
Entrate correnti		
Patrimonio		
debito		
Sanzioni CdS e proventi OOUU		
Rigidità spesa corrente		
		Voto medio complessivo

4. Fattibilità istituzionale e politica

In questa sezione vengono delineati i recenti scenari normativi e fatte alcune considerazioni sulle condizioni politiche per realizzare la fusione, sulla base di quanto emerso dalle interviste ai sindaci ed a portatori di interessi.

Scenari normativi e relative opzioni
 La questione dell'identità territoriale
 Le motivazioni della fusione

Gli ostacoli alla fusione
Nodi politici della fusione
Linee guida per la fusione
Percorso istituzionale della fusione

La fusione di comuni

- La fusione comporta l'integrazione dei Comuni pre-esistenti e la costituzione di un unico ente,
- La fusione di Comuni è disposta con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.
- La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano **assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi**
- Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di **municipi** nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
- Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Comune	N° Consiglieri	N° assessori	Sindaci	Importo totale Amministratori	indennità
Nuovo Comune					

L'identità territoriale

- In questa fase storica, la fusione fra i comuni sembra essere la formula più efficace**, per darsi una strategia condivisa di sviluppo economico-sociale del territorio e per meglio affrontare le difficoltà finanziarie.
- In questo caso, la fusione è favorita da una comune identità territoriale**, che deriva dall'essere l'essere comuni confinanti, singolarmente di modeste dimensioni, ma soprattutto dalla loro **complementarietà economica e funzionale**.
- I cittadini percepiscono i vantaggi che possono derivare loro in termini di servizi, perché sono molto più esigenti e più mobili di un tempo e per alcuni servizi sono disposti anche a spostarsi per andare dove trovano ciò di cui hanno bisogno e il livello di qualità atteso.
- L'identità territoriale non è più un fattore totalizzante ed esclusivo tipico delle comunità chiuse del passato; possono coesistere identità e appartenenze plurime (di frazione, di vallata, di provincia, di area vasta.)
- L'identità territoriale è una costruzione sociale**, che può nello stesso tempo affondare le radici nella tradizione ed essere rinnovata in un mondo che cambia rapidamente e con un notevole aumento della mobilità delle persone e delle famiglie. Le radici territoriali delle singole persone non vengono modificate, e si mantengono nella memoria della persona e delle famiglie.

Le motivazioni della fusione

Risultati attesi dalla fusione (1)

Miglioramento dei servizi ai cittadini (efficacia)

- Superamento degli obblighi relativi alla gestione associata dei servizi imposti ai comuni con popolazione inferiore a 3000/5000 abitanti.

- Mantenimento dei servizi ai cittadini, a fronte dei tagli (obiettivo minimo).

- Miglioramento dei livelli di servizio ai cittadini (allineamento al rialzo fra i comuni).

- Investimenti e attivazione di nuovi servizi (se i vincoli normativi e le risorse lo consentono).

Ottimizzazione della gestione (efficienza)

- Contributi statali regionali

- Deroga al patto di stabilità per 5 anni per il nuovo Comune

- Maggiore massa critica, economie di scala, contenimento dei costi.

- Utilizzo più efficiente delle risorse disponibili, per offrire servizi migliori a parità di costi.

- Maggiore potere di mercato verso i fornitori attraverso la centralizzazione degli acquisti e degli appalti.

Risultati attesi dalla fusione (2)

Miglioramento organizzativo

- Specializzazione del personale, mediante la formazione.

- Motivazione del personale, mediante l'offerta di opportunità di sviluppo professionale.

- Miglioramento dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi.

- Miglioramento dell'efficienza della rete informatica e riduzione dei costi nel medio periodo.

Sviluppo del territorio

- Possibilità di elaborare strategie di sviluppo del territorio su una scala più ampia, valorizzando le specificità e le complementarità delle diverse aree territoriali.

- Maggior peso politico a livello provinciale (Città Metropolitana, Provincia, Unione di Comuni, Camera di Commercio, ASP) e verso gli enti e le società di gestione dei servizi di pubblica utilità.

Fiducia nelle istituzioni e nella politica

- Semplificazione del quadro istituzionale.

- Maggiore rappresentatività del territorio negli enti associati anche in relazione al processo di aggregazione negli ambiti ottimali

- Diminuzione dei "costi della politica"

- Costruzione di una nuova classe politica locale, con una nuova idea dell'amministrazione e una visione dello sviluppo del territorio che sappia andare oltre i confini e gli steccati.

Ostacoli alla fusione (1)

Motivazioni culturali

- Difficoltà delle persone a riconoscersi in comunità più ampie (campanilismo).

- Timore di annessione al Comune più grande da parte del comune più piccolo.

- Timore di diventare periferia e di perdere la propria identità territoriale.

Motivazioni politiche

- Timore dei rappresentanti politici di perdere ruolo e visibilità nella comunità locale.

- Timore dei cittadini che venga meno il rapporto diretto e ravvicinato con il Sindaco.

- Diminuzione degli incarichi politici.

Motivazioni organizzative

- Centralizzazione della gestione, timore del venir meno dei servizi di prossimità.

- Cambiamento dell'organizzazione e delle abitudini di lavoro dei dipendenti.

- Riduzione delle posizioni organizzative di responsabilità e delle relative indennità.

- Maggiore flessibilità oraria e mobilità sul territorio richiesta al personale.

Motivazioni economico-finanziarie

- Differenze rilevanti fra le situazioni finanziarie e le politiche di bilancio dei comuni

Fattibilità tecnica della fusione

•Dall'analisi di fattibilità organizzativa, informatica, finanziaria, patrimoniale svolta nei precedenti capitoli, emerge che nel complesso vi sono **condizioni favorevoli per la fusione**.

•**I comuni analizzati presentano un buon grado omogeneità** relativamente a:

- la struttura organizzativa;
- il sistema informatico;
- la gestione associata di numerosi servizi;
- le partecipazioni societarie.

•**Non ci sono differenze eccessive** fra:

- il personale in servizio in rapporto alla popolazione.....;
- i principali indicatori di bilancio (in prevalenza sono convergenti)
- le tariffe dei servizi a contribuzione individuale.....
- il debito dei 2 o più Comuni,

•**Si rilevano alcune divergenze**, peraltro moderate, riguardo a:

(descrivere eventuali divergenze emerse nell'analisi dei dati economici finanziari dei Comuni;)

I livelli quantitativi e qualitativi dei servizi non son stati oggetto di indagine e dovranno far parte del piano di sviluppo organizzativo del nuovo Comune.

OPPURE:

Gli obiettivi del Comune Unico per la qualificazione dei servizi pubblici: (Indicare per ogni voce gli obiettivi del nuovo Comune)

Servizi Scolastici
Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità
Ambiente, Agricoltura, Turismo e Progettazioni Europee
Viabilità e Trasporti
Commercio, Industria, Attività Produttive e Lavoro
Cultura sport associazionismo
Partecipazione Innovazione e sviluppo

Nodi politici della fusione

•**La fusione è il frutto di una scelta politica degli amministratori locali**, che se ne assumono la responsabilità di fronte ai cittadini e ad essi devono renderne conto.

•Gli amministratori dei Comuni che intendono fondersi devono saper comunicare le convenienze e le opportunità ai loro concittadini, il cui consenso è indispensabile per realizzare la fusione.

•**Il passaggio politico cruciale della fusione è il referendum popolare.**

•**I cittadini devono percepire chiaramente i vantaggi della fusione.**

Per questo è necessario assicurare:
rappresentanza politica alle comunità di origine,
forme di decentramento dei servizi ai cittadini.

Linee guida per la fusione (riportare le voci scelte)

La rappresentanza politica del nuovo comune prevede:

l'istituzione/mantenimento di municipi negli ex-comuni;
l'elezione di organi consultivi nei municipi;

forme di partecipazione dei cittadini alle scelte fondamentali del Comune.

Il modello organizzativo del nuovo comune dovrebbe prevedere:

la diffusione dei servizi nel territorio, tramite sportelli decentrati dei servizi di prossimità;

la gestione centralizzata del back-office e delle funzioni di direzione dei servizi;

il mantenimento delle sedi comunali, come punto di riferimento per i cittadini;

Per i cittadini deve cambiare poco, ma soprattutto in meglio.

Le diversità iniziali dovranno essere oggetto di allineamento al rialzo, anche in virtù dei contributi che il nuovo comune potrà ottenere e delle economie che saprà realizzare.

Ai cittadini interessano i risultati, non come ci si organizza per raggiungerli.

Il nome e i simboli del nuovo comune devono riflettere l'identità dell'area."

Luigi Colabrese, 28.01.2019

Luigi Colabrese

CAPO I

Oggetto e principi

Art. 1

(Finalità e principi delle unioni e fusioni di comuni)

1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale in materia di circoscrizioni comunali, da perfezionare secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

2. La legge regionale istitutiva del nuovo comune dovrà assicurare la salvaguardia dei singoli territori da cui ha origine il nuovo ente, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nei processi di costituzione sia delle unioni che delle fusioni di comuni, la Regione assicura, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, agli enti locali coinvolti il supporto tecnico-operativo e l'assistenza giuridico-amministrativa necessaria.

4. I comuni che intendono esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzioni, ovvero nei casi di fusione, le funzioni fondamentali ad essi attribuite, possono accedere ai contributi istituiti dall'articolo 1, comma 380 ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incentivi economici individuati con apposita legge dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56, indicando in un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi, nel medio e lungo periodo, e relazionando annualmente in ordine ai risultati conseguiti.

CAPO I

Oggetto e principi

Art. 1.

(Finalità e principi delle unioni e fusioni di comuni)

1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale in materia di circoscrizioni comunali, ~~da perfezionare secondo~~ **che si ispirano** ai principi di efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

2. La legge regionale istitutiva del nuovo comune ~~dovrà assicurare~~ **deve assicurare** la salvaguardia dei singoli territori da cui ha origine il nuovo ente, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ~~e successive modificazioni e integrazioni.~~

3. Nei processi di costituzione sia delle unioni che delle fusioni di comuni, la Regione, **per il tramite del Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali**, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, assicura agli enti locali coinvolti il supporto tecnico-operativo e l'assistenza giuridico-amministrativa necessaria.

4. **Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, i** comuni che intendono esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzioni, ovvero nei casi di fusione, le funzioni fondamentali ad essi attribuite, possono accedere ai contributi istituiti dall'articolo 1, comma 380 ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) ~~e successive modificazioni e integrazioni,~~ nonché agli incentivi economici individuati con apposita legge dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56, indicando in un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi, nel medio e lungo

5. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere sia le unioni di comuni che le fusioni. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE), dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR), compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità, sia in favore delle unioni che delle fusioni dei comuni.

Art. 2

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, a seguito di un apposito studio del contesto territoriale e una esaustiva analisi dei processi gestionali, individua gli ambiti territoriali più adeguati all'esercizio delle funzioni istituzionali, ritenendo tali quelli in grado di assicurare la migliore erogazione di servizi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle esigenze di razionalizzazione della spesa.

periodo, e relazionando annualmente in ordine ai risultati conseguiti.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, **previo parere della competente Commissione consiliare**, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere sia le unioni di comuni che le fusioni. **A tal fine, la Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.** Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE), dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR), compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, **ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione.**

Art. 2.

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione, **per il tramite del Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**, a seguito di un apposito studio del contesto territoriale e una ~~esaustiva~~ analisi dei processi gestionali, individua gli ambiti territoriali più adeguati all'esercizio delle funzioni istituzionali, ritenendo tali quelli in grado di assicurare la migliore erogazione di servizi, nel

2. L'individuazione degli ambiti territoriali più adeguati, di cui al comma 1, avviene secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, (Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni) anche in relazione all'esigenza di specificare i criteri di determinazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche locali da doversi gestire mediante enti territoriali di area vasta, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, da regolare e istituire mediante leggi regionali.

CAPO II

rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle esigenze di razionalizzazione della spesa..

2. L'individuazione degli ambiti territoriali più adeguati, di cui al comma 1, avviene secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, (Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni) ~~anche in relazione all'esigenza di specificare i criteri di determinazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche locali da doversi gestire mediante enti territoriali di area vasta, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, da regolare e istituire mediante leggi regionali.~~

Art. 3.

(Osservatorio regionale delle unioni e delle fusioni)

1. Al fine di valutare e monitorare gli effetti che scaturiscono dai processi di cui all'articolo 1 in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto dei processi di unione o di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito presso il Dipartimento preposto ai rapporti con gli enti locali, l'Osservatorio regionale di cui fanno parte funzionari di ciascun Comune interessato al processo di unione o di fusione, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli Enti locali, nonché i rappresentanti regionali della organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione **interdisciplinare** dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi Comuni.

CAPO II

Disposizioni di riordino delle unioni e fusioni
di comuni

Art. 3

*(Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle
circoscrizioni comunali)*

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'articolo 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate nel presente Capo.

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali, corredate da una esaustiva analisi preliminare di fattibilità, hanno ad oggetto:

- a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni contermini, eventualmente già costituiti in unione;
- b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
- c) la modifica delle denominazioni comunali;
- d) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione.

3. L'analisi preliminare di fattibilità della presente legge richiama i contenuti della relazione di accompagnamento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5.

4. Le proposte di legge, di cui al comma 1, sono inoltre corredate, pena l'inammissibilità, dalla proposta di Risoluzione con la quale la Commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale chiede al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

(Presupposti di modifica)

1. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, o la cui

**Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle
circoscrizioni comunali**

Art. 4.

*(Istituzione di nuovi Comuni - modifica
delle circoscrizioni comunali)*

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'articolo 5 6, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate nel presente Capo. **Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni riguardano esclusivamente territori contigui di comuni appartenenti alla stessa provincia o Città Metropolitana.**

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali, corredate da una ~~esaustiva~~ analisi preliminare di fattibilità, **redatta secondo il modello di cui all'allegato A della presente legge**, hanno ad oggetto:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

3. L'analisi preliminare di fattibilità **di cui all'allegato A** della presente legge richiama i contenuti della relazione di accompagnamento di cui al comma 6 ~~e 7~~ dell'articolo 6 7.

~~4. Le proposte di legge, di cui al comma 1, sono inoltre corredate, pena l'inammissibilità, dalla proposta di Risoluzione con la quale la Commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale chiede al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.~~

Art. 5.

(Presupposti di modifica)

1. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, o la cui

costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano tale effetto.

2. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione, quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. In assenza di accordo tra i Comuni interessati, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

Art. 5
(Procedimento)

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è esercitata dai soggetti a tal uopo abilitati nelle forme di cui all'articolo 39 dello Statuto regionale.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare di cui al comma 2, i Consigli comunali, con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono dare impulso alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. L'istanza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è corredata dall'analisi preliminare, di cui al comma 3 dell'articolo 3, unitamente:

- a) ad uno statuto conforme per tutti gli enti interessati, che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà ivi vigente fino alle modifiche approvate successivamente dagli organi del medesimo;

costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano tale effetto.

Art. 6.

(Altri provvedimenti regionali)

1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, **presuppone l'accordo dei Comuni interessati**, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun Consiglio comunale, ed è disposta con decreto del Presidente della Regione. **In caso di mancato accordo, delibera il Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti su proposta della Giunta, dopo aver sentito i Sindaci dei Comuni interessati e il Consiglio delle autonomie locali.**

Art. 7.
(Procedimento)

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è esercitata dai soggetti ~~a tal uopo abilitati~~ e nelle forme di cui all'articolo 39 dello Statuto regionale.

2. ~~Indipendentemente~~ dall'adozione ~~dell'iniziativa legislativa popolare di cui al comma 2,~~ I Consigli comunali, con **propria** deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono **proporre istanza** alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche **dal 10%** degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. L'istanza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è corredata dall'analisi preliminare, di cui al comma 3 dell'articolo ~~3-4,~~ ~~unitamente.~~

- a) ~~ad uno statuto conforme per tutti gli enti interessati, che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà ivi vigente fino alle modifiche approvate successivamente dagli organi del medesimo;~~

b) uno studio di fattibilità contenente, nello specifico, le motivazioni giustificative dell'iniziativa sotto il profilo giuridico, socio-culturale, socio-economico, patrimoniale, finanziario e organizzativo del nuovo ente.

5. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e accertata la meritevolezza dell'iniziativa, delibera di dare corso alla stessa presentando al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 4 nonché deve contenere la formale condivisione dei firmatari del disegno di legge, giustificativa della proposta, delle indicazioni recate nell'analisi preliminare e nello studio di fattibilità di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

7. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve, altresì, contenere la descrizione dei confini del comune da istituire o dei comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche nonché le possibili denominazioni del nuovo ente. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere, compatibilmente alle regole che disciplinano l'equilibrio economico, all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

~~b) uno studio di fattibilità contenente, nello specifico, le motivazioni giustificative dell'iniziativa sotto il profilo giuridico, socio-culturale, socio-economico, patrimoniale, finanziario e organizzativo del nuovo ente.~~

5. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta ~~e accertata la meritevolezza dell'iniziativa,~~ delibera di dare corso alla stessa presentando e, **qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta** al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

~~6.~~

6. **L'istanza di cui al comma 4 del presente articolo reca la relazione di accompagnamento al progetto di legge che è corredata da:**

a) **la dichiarazione ufficiale attestante i risultati della consultazione referendaria effettuata;**

b) **uno studio di fattibilità contenente le motivazioni giustificative dell'iniziativa sotto il profilo sociale, culturale, economico, patrimoniale, giuridico e organizzativo;**

8. Ai fini di quanto previsto al comma 5 del presente articolo, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da un referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

Art. 6

(Procedimento di fusione per incorporazione)

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. I Comuni interessati, per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali ovvero qualora ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto, approvano le delibere d'impulso a maggioranza assoluta dei componenti nonché uno statuto se diverso da quello del Comune incorporante, funzionali ad avviare la relativa procedura. Le firme dei

c) la descrizione dettagliata dei confini del Comuni interessati a modificazioni territoriali, con le connesse rappresentazioni cartografiche e la denominazione del nuovo ente.

7. In particolare, nel caso di nuovo ente, deve essere attestato che esso disponga di:

a) le condizioni finanziarie sufficienti, compatibilmente alle regole che disciplinano l'equilibrio economico, all'esercizio delle funzioni istituzionali e alla gestione dei servizi pubblici comunali;

b) uno Statuto conforme per tutti gli enti interessati, che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e sarà modificabile solo dai competenti organi del nuovo ente.

8. Il Dipartimento della Giunta regionale preposto ai rapporti con gli enti locali, fornisce il supporto utile per la redazione dell'analisi preliminare, di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 8.

(Procedimento di fusione per incorporazione)

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 6 7, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicano il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte ~~non più tardi~~ nei sette mesi precedenti il deposito dell'istanza e la

sottoscrittori devono essere raccolte non più tardi dei sette mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni regionali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e delle sue leggi attuative nonché secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali e indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il referendum è valido a condizione che si presentino al voto almeno il 55% degli aventi diritto. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:

- a) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Parlamento;

regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni **amministrative comunali**.

4. *Identico.*

5. **Per la validità del Referendum si applicano le norme di cui all'articolo 44, comma 2 della l.r. 13/1983.** I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico:*

- a) *identica;*

- b) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio regionale;
- c) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;
- d) un rappresentante e uno supplente dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.

9. A seguito dell'esito del referendum, i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno all'istanza di fusione. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie nonché essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.

11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum).

12. I progetti di legge di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione di cui al comma 1 del Regolamento interno, ai Comuni interessati per l'espressione di un parere.

13. Il parere non è richiesto ai Comuni che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 7.

14. I pareri debbono essere resi al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

9. **A seguito dell'esito del referendum, i Sindaci dei Comuni interessati alla procedura di incorporazione presentano, entro e non oltre i successivi trenta giorni, istanza di fusione. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie nonché essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.**

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Art. 9.

(Pareri degli Enti locali)

1. **I progetti di legge per l'istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del Regolamento interno, ai Comuni interessati per l'espressione di un parere non vincolante.**

2. Il parere non è richiesto ai Comuni che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 7.

3. I pareri debbono essere resi dai Comuni al Presidente del Consiglio regionale entro il

sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.

15. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge e i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.

16. In caso di avvertita e motivata necessità di un ulteriore referendum consultivo, di cui all'art. 40 della legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione, prima di esaminare nel merito il testo della proposta di legge, adotta, ai sensi dell'articolo 86 del regolamento interno, la risoluzione con la quale sottopone al Consiglio l'eventuale delibera di effettuazione del referendum ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. 13/1983

17. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge e della legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n.13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."

Art. 7

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13)

1. Alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) L'articolo 40 è modificato nel modo seguente:

- 1) al comma 2 dopo la parola: "incerti" sono aggiunte le parole: "o qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti";
- 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Può non procedersi all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di

termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere..

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge e i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria **relazione**, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.

~~5.~~ *Soppresso.*

~~6. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge e della legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.~~

CAPO III

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n.13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."

Art. 10.

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13)

1. *Identico:*

a) L'articolo 40 è modificato nel modo seguente:

~~1) al comma 2 dopo la parola: "incerti" sono aggiunte le parole: "o qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti";~~

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Può non procedersi all'indizione del referendum consultivo **di cui al presente articolo** qualora

uno o più Consigli comunali fornisca prova di essere stata preceduta, non più tardi dell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito a tutte le popolazioni interessate di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, con le modalità e i quorum individuati nella presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 4 a 10 della legge regionale recante - *Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13*";

- 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "Nel caso di fusioni, la deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.";
 - 4) alla lettera c) del comma 4 dopo la parole: "comma 1, può," sono inserite le parole: "previo parere favorevole dei Comuni interessati,";
- b) il comma 44, comma 2, è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di referendum consultivo, sia di quello preventivamente richiesto dai Comuni che da quello disciplinato dall'art. 40

l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali fornisca prova di essere stata preceduta, non più tardi dell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito a tutte le popolazioni interessate di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, con le modalità e i quorum individuati nella presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo ~~7~~ **8** (*Procedimento di fusione per incorporazione*), commi da 4 a 10 della legge regionale recante - *Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13*";

- 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "**3 bis.** Nel caso di fusioni, la deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.";
 - 4) alla lettera c) del comma 4 dopo la parole: "comma 1, può," sono inserite le parole: "previo parere favorevole dei Comuni interessati,";
- b) **l'articolo 44**, comma 2, è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi, **sia di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40 della presente legge, sia di referendum di**

della presente legge, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato".

- c) dopo il comma 2 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti commi: "2 bis. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
2 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.
2 quater. Nei casi in cui i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma non tutti i Comuni sono favorevoli, si procede ad emendare la proposta di legge escludendo dalla fusione il Comune o i Comuni in cui l'esito referendario è stato sfavorevole."

cui agli articoli 6 7 e 7 8 della legge regionale recante - Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto dell'intero bacino elettorale. È escluso dal computo del quorum il numero degli aventi diritto iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato."

- c) dopo il comma 2 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti commi: "2 bis. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
2 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.
2 quater. **In tutti gli altri casi si procede all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:**

- a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto contrario;
b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei comuni

favorevoli è uguale a quello dei contrari;

c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto favorevole.

2 quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 quater il Consiglio regionale approva la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.”.

CAPO IV

Disposizioni transitorie per le fusioni di comuni preesistenti.”

Art. 11.

(Commissario e organi amministrativi)

- 1. Nei casi di fusione di comuni preesistenti:**
 - a) salvo che la legge istitutiva non preveda diversamente, l'istituzione del nuovo comune avrà luogo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge istitutiva;
 - b) fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di nuova istituzione a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
 - c) il Commissario è coadiuvato fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

- d) alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di nuova istituzione le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nel Comune con il maggior numero di abitanti;
- e) I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
- f) I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 12.

(Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza di tale intesa, decide il commissario.
3. La sede del costituendo Comune è individuata a seguito del referendum di cui all'art. 40 della legge regionale 13/1983, che reca lo specifico quesito da sottoporre alla consultazione popolare.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di nuova istituzione.

Art. 13.

(Vigenza degli atti)

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, restano in vigore, con riferimento agli ambiti

territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario di cui all'articolo ~~10~~ 11 comma 1 lettera b) o degli organi del nuovo Comune di nuova istituzione.

Art. 14.

(Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni preesistenti, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Lo statuto del Comune derivante dalla fusione dei Comuni preesistenti prevede, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni, oltre alle ulteriori adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla vigente legislazione.
3. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 15.

(Disposizioni sui territori montani)

1. Al Comune derivante in parte dalla fusione di Comuni montani si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni.
2. L'istituzione del nuovo Comune, derivante in parte dalla fusione di Comuni montani, non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti Comuni montani.

Art. 16.

(Disposizioni contabili)

1. Il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni preesistenti:

- a) **approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;**
- b) **ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d. lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;**
- c) **approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.**

2. Il nuovo Comune utilizza i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune.

CAPO V

Disposizioni finali.

Art. 17.

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 aprile 2014 n. 56, della legge regionale 13/1983 nonché dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 18.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. *Identico.*

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. *Identico.*

Art. 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.